FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Gustavo Juan NIKITIUK, Paolo PASTACALDI, Eduardo CONDE TEGA, Fabio GRACA SCRIPILLITI, Gustavo VELLOSO VERGINELLI, Bruno RIBEIRO SOARES, Emilio MONTAGNANI e della società US CITTA' DI PONTEDERA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Gustavo Juan NIKITIUK, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 19/02/2026, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: A) dal Sig. Conde Tega Eduardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante delle controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; B) dal Sig. Graca Scripilliti Fabio, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma,

comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; C) dal Sig. Velloso Verginelli Gustavo, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi; D) dal Sig. Ribeiro Soares Bruno, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata; E) dal Sig. Montagnani Emilio, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

Paolo PASTACALDI, n.q. di Procuratore e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 27/06/2025, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore e Legale Rappresentante della U.S. CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: A) dal Sig. Conde Tega Eduardo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante delle controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data

11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; B) dal Sig. Graca Scripilliti Fabio, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria; C) dal Sig. Velloso Verginelli Gustavo, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi; D) dal Sig. Ribeiro Soares Bruno, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata; E) dal Sig. Montagnani Emilio, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

Eduardo CONDE TEGA, n.q. Amministratore Unico e Legale Rappresentante della BR Football Participacoes LTDA, della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e della Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, della quale è anche detentore d'una quota pari al 50% del capitale, controllanti la società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva: 1) la documentazione relativa ai requisiti di solidità

finanziaria di cui al 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. (non essendo stata fornita l'indicazione concernente la classe di rating della BR Football Partecipacoes LTDA e preso atto di quanto dichiarato circa l'impossibilità di assegnarne una); 2) la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la solidità patrimoniale e finanziaria dello stesso Sig. Conde Tega Eduardo quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria;

Fabio GRACA SCRIPILLITI, final owner della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l. (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale) attraverso le controllanti BR Football Participacoes LTDA, Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA e Sumer Ventures e Partecipacoes LTDA, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria quale final owner della società sportiva (di cui controlla indirettamente il 37,62% del capitale); solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11 giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi ma, comunque, la documentazione prodotta appare formalmente non idonea a comprovare i requisiti di solidità finanziaria;

Gustavo VELLOSO VERGINELLI, titolare d'una partecipazione pari al 19,80% della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, e titolare quindi, in maniera indiretta, del 18,81% della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, preferibilmente bancaria, da cui potesse sostanzialmente desumersi la sua solidità patrimoniale e finanziaria; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 in lingua brasiliana riportante gli importi in Reais ed, a seguito della nota della Commissione del 26 maggio 2026, con cui è stata attivata una ulteriore fase di soccorso istruttorio, è stata presentata dalla società sportiva, in data 11

giugno 2026 (e, quindi, con ritardo di un giorno rispetto all'ulteriore termine concesso) la traduzione in lingua italiana della dichiarazione dei redditi;

Bruno RIBEIRO SOARES, socio della Sportheca Brazil Gestao de Ativos Digitais LTDA, controllante il 100% della BR Football Partecipacoes LTDA, controllante in maniera indiretta la società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., in virtù di quanto stabilito per le società neocostiutite dal 3° comma; solo con l'attivazione, in data 14 aprile 2026, da parte della Commissione, della procedura di soccorso istruttorio ai sensi del 6° comma dell'art. 20-ter delle N.O.I.F., la società sportiva ha fornito tempestivo riscontro con p.e.c. del 29 aprile 2026 trasmettendo le dichiarazioni sostitutive negative relative alle condizioni di cui all'art. 20-bis, 5° comma, lett. B), C) e D1) delle N.O.I.F. corredate dal relativo documento di identità in corso di validità e l'equipollente estero del certificato penale rilasciato dall'Autorità estera competente, corredato da traduzione in lingua italiana non apostillata;

Emilio MONTAGNANI, Presidente e Legale Rappresentante della neocostituita BR Football Italia S.r.l., acquirente di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver non aver prodotto alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 06/03/2026), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 19 febbraio 2026 alla neocostituita BR Football Italia S.r.l. di una partecipazione pari al 95% del capitale della società sportiva, la garanzia fideiussoria bancaria, richiesta ai sensi della lett. A3), 6° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, nonostante il soccorso istruttorio attivato dalla Commissione in data 26 maggio 2026, risulta carente;

US CITTA' DI PONTEDERA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gustavo Juan NIKITIUK,
 - Sig. Paolo PASTACALDI,
 - Sig. Eduardo CONDE TEGA,
 - Sig. Fabio GRACA SCRIPILLITI,
 - Sig. Gustavo VELLOSO VERGINELLI,
 - Sig. Bruno RIBEIRO SOARES,
 - Sig. Emilio MONTAGNANI,
 - Società US CITTA' DI PONTEDERA SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gustavo Juan Nikitiuk;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gustavo Juan NIKITIUK,
 - 1 (uno) mese di inibizione convertito su richiesta dell'interessato in ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) al tasso di conversione di € 40,00 al giorno per il Sig. Paolo PASTACALDI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Eduardo CONDE TEGA,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio GRACA SCRIPILLITI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gustavo VELLOSO VERGINELLI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Bruno RIBEIRO SOARES,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) al tasso di conversione di € 40,00 al giorno per il Sig. Emilio MONTAGNANI,
 - € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società US CITTA' DI PONTEDERA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò